

DCO 31/10

**CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE
DELLE COMPONENTI TARIFFARIE GS_T e RE_T**

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 25 giugno 2010, ARG/com 93/10.

2 settembre 2010

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inserisce nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 25 giugno 2010, ARG/com 93/10 "Aggiornamento per il trimestre luglio - settembre 2010 delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas e disposizioni alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico." (di seguito: deliberazione ARG/com 93/10).

Con la medesima deliberazione l'Autorità ha istituito le componenti tariffarie GS_T e RE_T e avviato un procedimento per individuare i criteri e le modalità di applicazione di tali componenti.

Il documento per la consultazione è focalizzato all'individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione delle componenti tariffarie GS_T e RE_T .

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire le proprie osservazioni e proposte fino al 27 settembre 2010, termine di chiusura della consultazione.

Osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: posta, fax o e-mail.

*Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione tariffe*

piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02 65565311 fax 0265565222
e-mail: tariffe@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it

INDICE

Premessa	2
1 Introduzione e oggetto della presente consultazione	4
2 Le proposte dell'Autorità.....	5
3 Applicazione a partire dal 1 luglio 2010 delle componenti GS_T e RE_T	9

1 Introduzione e oggetto della presente consultazione

- 1.1 La normativa che disciplina la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati¹ (di seguito: *bonus gas*) prevede che tutte le utenze non domestiche siano chiamate a contribuire alla copertura degli oneri derivanti dalla suddetta compensazione, limitatamente alla parte non coperta dalle risorse di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 26/07².
- 1.2 La normativa di riferimento che disciplina le misure e gli interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili³ (di seguito: misure di risparmio energetico) prevede che i costi sostenuti dai distributori per la realizzazione dei relativi progetti trovano copertura, qualora comportino una riduzione dei consumi di energia elettrica o gas naturale e limitatamente alla parte non coperta da altre risorse, sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, secondo criteri stabiliti dall'Autorità.
- 1.3 Fino al 30 giugno 2010, la copertura degli oneri per il *bonus gas* e per le misure di risparmio energetico, al netto delle altre risorse di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2, è stata garantita dal gettito di alcune componenti tariffarie applicate alla tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione, misura e commercializzazione del gas naturale, ai sensi del comma 35.3 della RTDG⁴. In particolare:
- per il *bonus gas*, dal gettito della componente tariffaria GS, applicata a tutti gli utenti del servizio di distribuzione non domestici, che alimenta il rispettivo conto istituito presso la Cassa⁵ (di seguito: conto GS);
 - per le misure di risparmio energetico, dal gettito della componente tariffaria RE, applicata a tutti gli utenti del servizio di distribuzione, che alimenta il rispettivo conto istituito presso la Cassa (di seguito: conto RE).
- 1.4 La componente tariffaria GS è stata attivata con la deliberazione ARG/com 211/09⁶ a partire dal 1 gennaio 2010.
- 1.5 I clienti finali direttamente allacciati alle reti di trasporto non sono soggetti all'applicazione della tariffa obbligatoria di distribuzione e misura di cui al comma 35.3 della RTDG e le componenti tariffarie GS e RE non si applicano ai loro consumi.
- 1.6 Pertanto i suddetti clienti fino alla data del 30 giugno 2010 non hanno contribuito:

¹ Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n.2.

² Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26/07.

³ Decreto ministeriale 21 dicembre 2007.

⁴ L'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08.

⁵ Cassa conguaglio per il settore elettrico.

⁶ Deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2009, ARG/com 211/09.

- alla copertura degli oneri del *bonus gas*, contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente;
 - alla copertura degli oneri derivanti dalle misure di risparmio energetico, sebbene dette misure interessino potenzialmente tutti gli usi finali di gas naturale, indipendentemente dal fatto che i clienti presso i quali sono realizzati gli interventi siano allacciati o meno ad una rete di distribuzione.
- 1.7 Inoltre, le disposizioni introdotte dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007 relativamente al meccanismo dei titoli di efficienza energetica comporta, per i prossimi anni, una significativa crescita degli oneri derivanti dalle misure per il risparmio energetico.
- 1.8 Considerato quanto previsto dalla normativa vigente, e ritenuto opportuno che tutti i soggetti potenzialmente beneficiari delle misure di risparmio energetico siano chiamati a sostenere i relativi oneri, l'Autorità con la deliberazione ARG/com 93/10 ha istituito le componenti tariffarie GS_T e RE_T , applicate a valere dal 1 luglio 2010 ai clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di gas naturale e destinate a finanziare, rispettivamente, il conto GS e il conto RE.
- 1.9 In analogia con quanto previsto per le componenti GS e RE, l'applicazione delle componenti GS_T e RE_T dovrebbe essere basata sui prelievi dei clienti finali direttamente allacciati alle reti di trasporto. L'applicazione di corrispettivi sui prelievi dei suddetti soggetti presenta tuttavia alcune difficoltà operative.
- 1.10 Attualmente i corrispettivi di trasporto del gas naturale applicati sui punti di riconsegna sono espressi solo in termini di capacità e non di volumi.
- 1.11 Peraltro, l'applicazione di componenti tariffarie aggiuntive ai corrispettivi di trasporto, se applicate sui punti di entrata, sono traslate su tutte le utenze a valle, e pertanto anche agli utenti allacciati alle reti di distribuzione, che già pagano le componenti RE e GS (se non domestici). Si verrebbe pertanto a creare un problema di doppia imposizione su questi utenti.
- 1.12 Con la medesima deliberazione ARG/com 93/10 è stato pertanto avviato un procedimento ai fini di individuare i criteri e le modalità di applicazione delle componenti GS_T e RE_T chiarendo che il dimensionamento delle componenti sarà effettuato in modo da garantire un gettito pari al gettito che si otterrebbe dall'applicazione delle aliquote tariffarie previste per le reti di distribuzione.
- 1.13 Il presente documento per la consultazione si inserisce nell'ambito del procedimento di cui al precedente punto 1.12.

2 Le proposte dell'Autorità

Criteri e modalità di applicazione delle componenti tariffarie GS_T e RE_T

- 2.1 Ai fini di quanto illustrato nel precedente paragrafo, l'Autorità ha individuato tre ipotesi di base:

- a) Ipotesi 1: prevede che le componenti tariffarie GS_T e RE_T siano applicate unicamente ai cosiddetti clienti finali diretti della rete di trasporto di gas naturale nei loro punti di riconsegna. Questo meccanismo, pertanto, si affiancherebbe all'attuale meccanismo di pagamento delle componenti GS e RE da parte dei clienti finali allacciati ad una rete di distribuzione. Detto meccanismo tuttavia comporta una modifica nelle attuali modalità di fatturazione dei prelievi nei punti di riconsegna da parte dei trasportatori. Accanto all'usuale modalità di fatturazione basata sulla capacità, i trasportatori dovrebbero infatti applicare corrispettivi basati sui prelievi con trattamento differenziato per tipologia di riconsegna.
- b) Ipotesi 2: prevede che le componenti tariffarie GS_T e RE_T siano applicate dal trasportatore alla capacità nei punti di riconsegna dei clienti finali diretti della rete di trasporto come corrispettivi integrativi addizionali del corrispettivo unitario unico a livello nazionale di capacità di trasporto sulle reti regionali CRr. Analogamente a quanto previsto al precedente punto a), detto meccanismo si affiancherebbe all'attuale meccanismo di pagamento delle componenti GS e RE; a differenza dell'ipotesi a) tale soluzione comporta limitate modifiche al sistema di fatturazione dei trasportatori ma implica un trattamento differenziato dei punti di riconsegna.
- c) Ipotesi 3: prevede che le componenti tariffarie GS_T e RE_T siano applicate direttamente dal trasportatore sui punti di entrata, come corrispettivi integrativi addizionali al corrispettivo unitario variabile CV per il servizio di trasporto. Le componenti pertanto si applicano a tutto il gas naturale immesso in rete e destinato sia ai clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di gas naturale, sia a quelli che sono serviti tramite reti di distribuzione. Questa soluzione pertanto sostituirebbe, per questi ultimi clienti, gli attuali meccanismi di pagamento delle componenti GS e RE. Sono necessari inoltre meccanismi compensativi per i clienti domestici che, tramite la tariffa di trasporto, pagherebbero la componente GS_T , contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente.

Ipotesi 1

- 2.2 L'ipotesi 1 prevede l'applicazione delle componenti GS_T e RE_T ai cosiddetti clienti finali diretti della rete di trasporto.
- 2.3 Le suddette componenti sono applicate dal trasportatore all'utente che rifornisce, direttamente o indirettamente tramite intermediari (società di vendita, *trader* etc), i suddetti clienti.
- 2.4 Le componenti espresse in euro/smc sono applicate ai prelievi degli utenti del servizio direttamente allacciati alla rete di trasporto come allocati nei punti di riconsegna dei medesimi clienti con l'esclusione dei punti di riconsegna relativi agli impianti di distribuzione.
- 2.5 Il trasportatore applica all'utente le componenti GS_T e RE_T , fornendone separata evidenza.
- 2.6 Nel caso di punti di riconsegna condivisi, si applicano le regole previste nei codici di rete del trasportatore.

- 2.7 L'utente trasferisce gli addebiti derivanti dall'applicazione delle componenti GS_T e RE_T secondo i normali meccanismi di mercato.
- 2.8 Il trasportatore provvederà a versare il gettito derivante dall'applicazione delle componenti GS_T e RE_T alla Cassa secondo le modalità e tempistiche previste dalla RTDG per le imprese di distribuzione.
- 2.9 L'implementazione di questa ipotesi comporta una modifica delle modalità di fatturazione delle imprese di trasporto. Accanto all'usuale modalità di fatturazione basata sulla capacità, i trasportatori dovrebbero infatti applicare corrispettivi basati sui prelievi.

Ipotesi 2

- 2.10 L'ipotesi 2 prevede l'applicazione delle componenti GS_T e RE_T , espresse in euro/anno/smc/giorno, come corrispettivi integrativi addizionali del corrispettivo unitario unico a livello nazionale di capacità di trasporto sulle reti regionali CRr.
- 2.11 Le suddette componenti sono applicate dal trasportatore alla capacità conferita all'utente nel punto di riconsegna dei clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto con l'esclusione della capacità conferita ai punti di riconsegna delle reti di distribuzione.
- 2.12 L'impresa maggiore di trasporto, coordinandosi con le altre imprese di trasporto definisce su base annuale i volumi in smc riconsegnati e quelli riconsegnati ai punti diversi dai punti di riconsegna delle reti di distribuzione. I due valori di consumo determinano una percentuale (costante per un anno) di ripartizione necessaria a definire il gettito del conto GS e del conto RE a carico dei clienti finali diretti della rete di trasporto.
- 2.13 L'anno da prendere come riferimento per il calcolo di cui al precedente punto 2.12 potrebbe essere, ad esempio, l'anno solare $n-2$ (con n anno di riferimento delle tariffe).
- 2.14 La quota parte del gettito del conto GS e del conto RE individuato al precedente punto 2.12 viene divisa per le capacità previste in riconsegna, utilizzate alla base del calcolo della tariffa CRr, con l'esclusione delle capacità conferite nei punti di riconsegna delle reti di distribuzione.
- 2.15 Entro il 30 settembre di ogni anno le imprese di trasporto diverse dall'impresa maggiore trasmettono a quest'ultima i dati e le informazioni necessarie per il calcolo di cui al successivo punto 2.16.
- 2.16 Entro il 30 ottobre di ogni anno, contestualmente con la presentazione delle tariffe, l'impresa maggiore di trasporto trasmette all'Autorità:
- la capacità totale conferita sulla rete regionale e la capacità conferita agli utenti nel punto di riconsegna dei clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto con l'esclusione della capacità conferita ai punti di riconsegna delle reti di distribuzione;
 - i volumi annuali riconsegnati totali sulla rete regionale e quelli riconsegnati sui punti diversi dai punti di riconsegna delle reti di distribuzione (entrambi espressi in smc).

- 2.17 La percentuale di ripartizione e il valore della capacità in riconsegna sono mantenuti costanti per gli aggiornamenti in corso dell'anno solare n .
- 2.18 Il trasportatore applica all'utente le componenti GS_T e RE_T , fornendone separata evidenza.
- 2.19 Nel caso di punti di riconsegna condivisi, si applicano le regole previste nei codici di rete del trasportatore.
- 2.20 L'utente trasferisce gli addebiti derivanti dall'applicazione delle componenti GS_T e RE_T secondo i normali meccanismi di mercato.
- 2.21 Il trasportatore provvederà a versare il gettito derivante dall'applicazione delle componenti GS_T e RE_T alla Cassa secondo le modalità e tempistiche previste dalla RTDG per le imprese di distribuzione.
- 2.22 L'implementazione di questa ipotesi comporterebbe limitate modifiche alle modalità di fatturazione attualmente adottate dalle imprese del trasporto, in quanto le componenti GS_T e RE_T si applicherebbero all'usuale modalità di fatturazione basata sulla capacità.

Ipotesi 3

- 2.23 L'ipotesi 3 prevede l'applicazione delle componenti GS_T e RE_T , espresse in euro/smc, come corrispettivi integrativi addizionali del corrispettivo unitario variabile CV, da applicare ai quantitativi immessi in rete in ciascun punto di entrata (*cf*r comma 14 della RTTG⁷).
- 2.24 Tutto il gas naturale immesso in rete, indipendentemente dall'utilizzo a valle, è pertanto assoggettato al pagamento delle componenti GS_T e RE_T , compreso quello destinato ai clienti finali utenti del servizio di distribuzione, domestici e non domestici.
- 2.25 Ne consegue che il meccanismo di cui ai precedenti punti sostituirebbe, per i clienti allacciati ad una rete di distribuzione, quanto previsto dalla RTDG relativamente al pagamento delle componenti RE e GS, al fine di evitare una doppia imposizione sui suddetti clienti.
- 2.26 Poiché anche i clienti domestici sarebbero comunque assoggettati al pagamento della componente GS_T , è necessario prevedere inoltre alcuni meccanismi compensativi.
- 2.27 Di conseguenza:
 - a) per i clienti finali non domestici allacciati ad una rete distribuzione, devono essere annullate le componenti GS ed RE di cui al comma 35.1 della RTDG;
 - b) per i clienti finali domestici allacciati ad una rete di distribuzione, deve essere annullata la componente RE, mentre la componente GS deve essere dimensionata al fine di compensare l'importo addebitato ai suddetti clienti per l'applicazione della componente GS_T (componente GS negativa).

⁷ L'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09.

- 2.28 L'importo derivante dall'applicazione della componente GS_T di cui al precedente comma 2.27, lettera b), è posto pari all'importo che sarebbe addebitato a ciascun cliente finale domestico applicando i criteri previsti dal TIVG.
- 2.29 I conti GS e RE saranno alimentati esclusivamente dal gettito delle componenti GS_T e RE_T che dovrà essere versato alla Cassa dal trasportatore.
- 2.30 Il distributore dovrà pertanto essere rimborsato dalla Cassa per:
- tutti gli importi relativi al riconoscimento del *bonus gas*;
 - gli importi relativi all'applicazione della componente GS negativa ai clienti domestici serviti dal medesimo distributore.
- 2.31 Al fine di quanto previsto al precedente punto 2.30, il distributore comunica alla Cassa l'importo derivante dall'applicazione della componente GS negativa con le medesime modalità e tempistiche oggi previste per le informazioni relative al *bonus gas* (cfr commi 92.2 e 92.3 della RTDG).
- 2.32 L'implementazione di questa ipotesi comporterebbe limitate modifiche alle modalità di fatturazione attualmente adottate dalle imprese del trasporto, in quanto le componenti GS_T e RE_T si applicherebbero ai quantitativi di gas immessi in rete in ciascun punto di entrata in modo analogo a quanto attualmente succede per altre componenti variabili della tariffa di trasporto.
- 2.33 Tale ipotesi, comporterebbe invece una modifica alle attuali disposizioni della RTDG relativamente alla tariffa obbligatoria del servizio di distribuzione e misura del gas naturale prevedendo che la componente GS sia applicata a tutti i clienti finali e differenziando il valore tra cliente finale domestico (GS negativa) e non domestico (GS pari a zero).
- 2.34 Le imprese di distribuzione utilizzerebbero le informazioni già disponibili relativamente alla distinzione tra utenti domestici e non domestici.
- 2.35 E', tra l'altro necessario, prevedere modifiche alle condizioni di economiche di fornitura che l'esercente la vendita deve offrire ai clienti del servizio di tutela.

Spunti per la consultazione

- S1 Quale delle tre ipotesi prospettate appare preferibile e perché? Motivare la risposta.
- S2 Si ritiene di proporre ipotesi alternative rispetto a quelle presentate dall'Autorità? Quali vantaggi presenterebbero le suddette ipotesi alternative?

3 Applicazione a partire dal 1 luglio 2010 delle componenti GS_T e RE_T

- 3.1 Ai sensi di quanto previsto al comma 4.3 della deliberazione ARG/com 93/10, le componenti tariffarie GS_T e RE_T sono applicate a valere dal 1 luglio 2010.
- 3.2 L'Autorità ha individuato due soluzioni alternative per l'applicazione di quanto previsto ai commi 4.3, 4.4 e 4.5 della deliberazione ARG/com 93/10, che

possono essere adottate nell'ambito delle ipotesi illustrate nel precedente paragrafo.

Soluzione 1

- 3.3 In esito alla definizione delle modalità applicative e dei valori delle componenti GS_T e RE_T , il trasportatore procede alla rifatturazione, applicando le suddette componenti:
- sui consumi del periodo di competenza di tutti gli utenti del trasporto che forniscono, direttamente o indirettamente, i cosiddetti clienti finali diretti della rete di trasporto, nell'ipotesi 1;
 - sulle capacità conferite del periodo di competenza di tutti gli utenti del trasporto che forniscono, direttamente o indirettamente, i cosiddetti clienti finali diretti della rete di trasporto, nell'ipotesi 2;
 - sui consumi del periodo di competenza di tutti gli utenti del trasporto, nell'ipotesi 3.
- 3.4 Tale soluzione può comportare tuttavia un rischio credito in capo ai venditori di gas naturale nel caso in cui si sia nel frattempo verificato un trasferimento della capacità a seguito di subentro nella fornitura. Detto rischio è già stato segnalato da alcuni operatori.
- 3.5 Tale soluzione inoltre comporterebbe una necessità di conguaglio nei confronti dei clienti finali non priva di problematiche, la principale delle quali è la coerenza dei contratti di fornitura tra venditori e clienti finali.

Soluzione 2

- 3.6 Le componenti GS_T e RE_T sono applicate a partire dal 1 gennaio 2011, ma vengono dimensionate in modo da recuperare, entro il primo semestre del 2011, l'intero gettito necessario alla copertura del conto GS e del conto RE per il periodo 1 luglio – 30 giugno 2010.
- 3.7 Nel caso della ipotesi 3, poiché nel periodo 1 luglio – 31 dicembre 2010 agli utenti finali sia domestici che non domestici allacciati ad una rete di distribuzione è stata già applicata la componente RE, nel periodo 1 gennaio – 31 giugno 2011 ai suddetti utenti sarà transitoriamente applicata una componente RE negativa al fine di compensare la quota parte della componenti RE_T destinata alla copertura del gettito di competenza del periodo 1 luglio – 31 dicembre 2010. Analogamente si dovrà procedere all'applicazione transitoria di un componente GS negativa per gli utenti finali non domestici allacciati ad una rete di distribuzione.

Spunti per la consultazione

S3 Quale delle due ipotesi prospettate appare preferibile e perché? Motivare la risposta.

S4 Si ritiene di proporre ipotesi alternative rispetto a quelle presentate dall'Autorità? Quali vantaggi presenterebbero le suddette ipotesi alternative?